



BANDO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI E ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
DELLE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA
ANNO 2025



INDICE

Art.1 - FINALITÀ	Pag. n.	3
Art.2 - DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Pag. n.	3
Art.3 - SOGGETTI BENEFICIARI	Pag. n.	3
Art.4 - INIZIATIVE AMMISSIBILI	Pag. n.	3
Art.5 - SPESE AMMISSIBILI	Pag. n.	4
Art.6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	Pag. n.	5
Art.7 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE	Pag. n.	7
Art.8 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	Pag. n.	8
Art.9 - CONTROLLI	Pag. n.	10
Art.10 - REVOCA DEL CONTRIBUTO	Pag. n.	10
Art.11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)	Pag. n.	11
Art.12 - DISPOSIZIONI FINALI	Pag. n.	11
Art.13 - NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY	Pag. n.	11



Art.1 - FINALITÀ

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina, di seguito Camera di Commercio, con il presente bando intende definire criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle iniziative di promozione economica organizzate dalle associazioni di categoria/consumatori delle province di Frosinone e Latina, ai sensi del vigente "Regolamento per la concessione di contributi per eventi e iniziative promozionali organizzati da terzi".

Art.2 - DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 500.000,00.
2. L'entità massima del contributo camerale è pari a € 40.000,00. Per essere ammessi al contributo le spese ammissibili devono comunque essere pari o superiori all'importo minimo di € 20.000,00.
3. Il contributo camerale non può superare il limite massimo del 50% delle spese ammesse e comunque la differenza tra spese ammesse sostenute ed entrate accertate a consuntivo, al netto dell'i.v.a. ove soggettivamente detraibile. Nella spesa ammessa a contributo potranno rientrare solamente quelle voci che siano chiaramente e specificatamente imputabili all'iniziativa.
4. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - prorogare/riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Art.3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda a valere sul presente bando le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL ovvero organizzazioni imprenditoriali o associazioni dei consumatori di livello provinciale nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera, operanti nella medesima circoscrizione da almeno 3 (tre) anni.
2. Ogni potenziale beneficiario può presentare una sola istanza a valere sul presente bando; in caso di presentazione di una seconda istanza, avente ad oggetto una diversa progettualità, la stessa sarà posta in posizione successiva e residuale rispetto alle altre presentate sulla base dell'ordine cronologico di cui al successivo art.7, comma 1, e sarà tenuta in considerazione nei limiti della dotazione finanziaria disponibile.

Art.4 - INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili, ai fini del presente bando, esclusivamente le iniziative di valenza provinciale o



superiore di carattere specificatamente economico che abbiano evidenti e significativi riflessi diretti sull'economia locale o su suoi aspetti e/o componenti.

2. Sono comunque escluse dal contributo le manifestazioni a carattere religioso (ad es. feste parrocchiali e patronali), sociale (ad es. sagre locali), ricreativo, assistenziale o di beneficenza.
3. Le iniziative proposte sono ammesse a contributo sulla base del budget presentato e con le limitazioni di cui al precedente art.2, a seguito di procedura selettiva, effettuata in ordine cronologico di presentazione dell'istanza e fino all'esaurimento dei fondi a disposizione, sulla base dei criteri di cui al successivo art.7.

Art.5 - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente e strettamente imputabili alle iniziative proposte, documentabili attraverso fatture quietanzate (o fatture accompagnate da documentazione di avvenuto pagamento, per es. copia bonifico bancario) o documenti di spesa aventi forza probatoria equivalente, intestati al soggetto richiedente il beneficio camerale.

2. Sono considerate costi ammissibili le spese di seguito indicate:

- spese per il personale con contratto a tempo indeterminato/determinato o con altra tipologia contrattuale, utilizzato specificatamente per la realizzazione dell'iniziativa (sono escluse le spese riferite a viaggio, soggiorno e vitto);
- spese di amministrazione/generali del soggetto richiedente (es. utenze, postali, di locazione ecc.) in misura non superiore al 25% delle spese ammissibili;
- spese per servizi erogati da soggetti controllati/collegati/partecipati dai beneficiari dell'intervento camerale.

Dette spese devono essere complessivamente previste in misura non inferiore al 20% e non superiore al 50% dell'importo complessivo ammissibile. In sede di istruttoria, gli eventuali importi eccedenti non saranno presi in considerazione.

3. Il beneficiario dovrà comunque gestire in proprio le seguenti fasi operative: direzione, coordinamento e segreteria organizzativa.

4. Non sono considerate ammissibili:

- tutte le spese sostenute prima della trasmissione della domanda di contributo;
- le spese di rappresentanza (es. omaggi, colazioni, soggiorno, buffet ed altre iniziative conviviali, gadgets, ecc.), salvo nel caso di iniziative rivolte alla valorizzazione di prodotti agroalimentari del territorio, nella misura in cui le stesse siano strettamente necessarie allo svolgimento dell'iniziativa;
- le spese di investimento o patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata (ad es. acquisto computer, telefoni, fax, stampanti, gazebo ecc.);



- le spese relative a consulenze/beni/servizi addebitate da imprese o professionisti che si trovino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il richiedente (per esempio, a titolo non esaustivo: legame di parentela con soci e/o amministratori e/o altre figure apicali all'interno del soggetto beneficiario del contributo camerale);
- le imposte dirette e quelle indirette qualora detraibili ovvero quando l'iniziativa si configuri come un'attività commerciale;
- le spese non documentabili.

5. Nel caso di iniziative volte all'internazionalizzazione delle imprese del territorio o allo sviluppo e promozione del turismo ovvero il cui svolgimento contempli l'organizzazione di seminari o convegni internazionali ovvero ancora nel caso di borse di studio, programmi di ricerca o di eventi sportivi o di iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale, le spese relative a viaggi, trasferimenti, ospitalità e soggiorno sono ammesse nella misura massima del 20%.

6. Per essere ammessi al contributo, le spese ammissibili devono comunque essere pari o superiori all'importo minimo di € 20.000,00.

Art.6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le istanze di ammissione al contributo devono essere inviate dalla casella di Posta Elettronica Certificata dei soggetti richiedenti e trasmesse esclusivamente quale allegato al messaggio di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC ufficio.promozione@pec.frlt.camcom.it, riportando in oggetto la dicitura "Nome Associazione" – Domanda Bando Associazioni 2025", **dal 10 dicembre 2025 al 20 marzo 2026**. Saranno escluse le domande inviate prima o dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo. A pena di esclusione, ogni messaggio non potrà contenere più di una domanda.

2. La domanda, da presentare in marca da bollo da € 16,00, dovrà essere redatta secondo le indicazioni di cui al successivo comma 3 del presente articolo e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Le domande firmate da soggetto diverso dal legale rappresentante sono considerate irricevibili e non ne verrà attivato l'esame.

3. La domanda - disponibile sul sito www.frlt.camcom.it nella sezione Bandi contributi - pagina relativa al presente Bando - e resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt.19, 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. n.445, del 28 dicembre 2000 - deve essere presentata prima della data di inizio dell'iniziativa e dovrà contenere:

- a) generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita i.v.a. del richiedente;
- b) un'esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, in cui siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale, la tempistica e le modalità organizzative nonché i risultati attesi; detta relazione dovrà contenere, in particolare, esaurienti elementi informativi e conoscitivi con



- riferimento agli indicatori qualitativi e quantitativi individuati ai fini della valutazione di merito dell'iniziativa da parte della Commissione di cui al successivo art.7 del presente bando;
- c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa da redigere in forma analitica, evidenziando, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri Enti pubblici ed organismi privati ed i proventi dell'iniziativa oltre che eventuali proventi derivanti dalla vendita di beni/servizi o quote di autofinanziamento del promotore;
 - d) la misura del contributo richiesto alla Camera;
 - e) l'assicurazione che l'iniziativa sarà aperta a tutti i potenziali interessati;
 - f) le modalità di pubblicizzazione dell'intervento contributivo della Camera sul materiale informativo (logo camerale su inviti, materiale pubblicitario ecc.);
 - g) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi/di valutazione e i documenti che si rendessero necessari in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità del beneficio;
 - h) la dichiarazione che l'iniziativa oggetto della richiesta di contributo è da considerarsi a carattere diffuso e si rivolge ad una generalità ampia di imprese non nominalmente individuabili in capo alle quali non può essere ricondotto un vantaggio economico specifico. In caso contrario, il contributo camerale assumerà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in merito agli aiuti di stato e sarà concesso in regime "de minimis" ai sensi dei Regolamenti UE n.2831/2023 (GUUE L/2023 del 15 dicembre 2023), n.1408/2013 come modificato dal Regolamento UE n.3118/2024 (GUUE L/2024 del 13 dicembre 2024) e n.717/2014 così come modificato dal Regolamento 2391/2023 (GUUE L/2023 del 5 ottobre 2023). In tale ipotesi il soggetto richiedente dovrà indicare i dati relativi alle imprese coinvolte nell'iniziativa (denominazione, codice fiscale/partita i.v.a.) al fine di consentire alla Camera di Commercio l'adozione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Registro Nazionale Aiuti di Stato.

4. L'ammissione al contributo è comunque subordinata alla verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
5. Sono inammissibili le domande presentate da soggetti il cui legale rappresentante risulti iscritto nel registro dei protesti.
6. Per iniziative a titolarità congiunta, i richiedenti devono presentare un'unica istanza contenente l'indicazione del soggetto capofila a cui destinare il contributo camerale.
7. È obbligatoria l'indicazione di un indirizzo PEC presso il quale il soggetto richiedente elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda e deve essere coincidente.
8. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni



del recapito da parte del soggetto richiedente o di malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati.

Art.7 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

- È prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art.5, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.123), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.3, comma 2.
- L'ufficio camerale competente procede, pertanto in ordine cronologico all'istruttoria amministrativo-formale della domanda al fine di accertare la completezza dei dati in essa contenuti. Ove necessario provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di elementi informativi o documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e/o esaustiva risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto a mezzo di PEC con la fissazione di un termine di 20 giorni; decorso inutilmente tale termine le domande sono considerate inammissibili.
- Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una valutazione di merito da parte di una Commissione, nominata dal Segretario Generale con proprio atto, composta da un Presidente e da due componenti, dipendenti della Camera di Commercio e/o esperti esterni nelle materie di cui trattasi, con l'obiettivo di valutare le istanze pervenute e redigere l'elenco degli ammessi a contributo sulla base dei seguenti criteri qualitativi e quantitativi:

Iniziative/progetti con capacità di affermare filiere di forte valenza identitaria del territorio	Alta	10
	Media	7
	Bassa	4
	Nulla	0
Iniziative/progetti con capacità di rispondere ai bisogni del settore di riferimento risultanti da un'analisi del contesto territoriale	Alta	10
	Media	7
	Bassa	4
	Nulla	0
Iniziative/progetti realizzati in sinergia con altri attori (Enti, Università, associazioni etc.) in grado di conferire valore aggiunto alla realizzazione delle iniziative previste	Alta	10
	Media	7
	Bassa	4
	Nulla	0
Iniziative e progetti promossi e divulgati attraverso piani di comunicazione efficaci (es. strumenti digitali, media, guide, brochure, pubblicazioni, studi, video promozionali)	Alta	10
	Media	7
	Bassa	4
	Nulla	0

Saranno considerati non ammissibili i progetti che non avranno raggiunto il punteggio minimo di 25 punti.

- È facoltà della Commissione, per il tramite dell'Ufficio competente, richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie attraverso Posta Elettronica Certificata per una corretta istruttoria qualitativa della pratica con la precisazione che la mancata presentazione di dette integrazioni entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.
- All'esito dell'istruttoria si approvano i seguenti elenchi con determinazioni dirigenziali che



saranno pubblicati sul sito www.frlt.camcom.it - sezione "Albo Camerale" fino al 60° giorno successivo alla data di adozione delle suddette determinazioni:

- a) elenco delle domande ammesse e finanziabili (si precisa che l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili);
 - b) elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria);
 - c) elenco delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo a disposizione.
6. La pubblicazione degli elenchi avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Nell'Elenco domande ammesse e finanziabili (allegato 1), sarà indicato per ciascun soggetto beneficiario il relativo Codice Unico di Progetto (CUP) che dovrà essere obbligatoriamente riportato su tutta la documentazione di spesa di cui al successivo art.8, comma 2, lettera d) con la seguente dicitura "Spesa agevolata ai sensi del Bando organizzazioni imprenditoriali e associazioni consumatori 2025 CCIAA FRLT".
7. L'iniziativa finanziata deve avere inizio entro sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo ed il soggetto beneficiario deve dare comunicazione scritta sia della data di avvio che della data di conclusione.

Art.8 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte del soggetto beneficiario e comunque successivamente all'esito dell'istruttoria della stessa.

2. La documentazione deve essere inviata entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o al più tardi entro 90 giorni dal termine ultimo di realizzazione delle attività fissato al 31 dicembre 2026, salvo eventuale richiesta motivata di proroga da inviare entro i suddetti termini, dalla casella di Posta Elettronica Certificata dei soggetti richiedenti e trasmessa esclusivamente quale allegato al messaggio di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC ufficio.promozione@pec.frlt.camcom.it riportando in oggetto la dicitura "Nome Associazione" - Rendiconto Bando Associazioni 2025". La mancata trasmissione della documentazione appresso riportata entro i termini sopra indicati, senza giustificato motivo, è da intendersi come rinuncia al contributo:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano indicati i risultati positivi che essa ha determinato in conformità a compiti e funzioni camerali di cui all'art.2 della L. n.580/1993 e s.m.i. e dalla quale risulti l'avvenuta pubblicizzazione dell'intervento camerale;
- b) il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'entità dei contributi finanziari da Enti pubblici e da organismi privati;
- d) i documenti di spesa in conformità all'art.5 del presente bando in originale o con certificazione di conformità all'originale e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà



attestante che le fatture e/o i documenti di spesa riportati nella stessa, analiticamente descritti (emittente, debitore, numero, data, descrizione beni e/o servizi, imponibile, i.v.a., totale, mezzo di pagamento), si riferiscono esclusivamente all'iniziativa per cui è stato concesso il contributo. Sono ammesse solo le spese effettivamente sostenute nell'esercizio/negli esercizi di competenza delle attività progettuali;

- e) copia del materiale promozionale realizzato con l'apposizione del logo camerale;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non applicabilità della ritenuta d'acconto sul contributo concesso;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n.78, art.6, comma 2, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla non detraibilità i.v.a.;
- i) comunicazione relativa al conto corrente dedicato;
- j) ogni altra dichiarazione richiesta dalla normativa vigente;
- k) per le spese di personale sostenute dovrà essere prodotta: 1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente/organismo richiedente che indichi i nominativi degli addetti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione del progetto, le relative mansioni, il periodo della prestazione e le ore individualmente lavorate, il relativo costo orario lordo e l'importo totale della prestazione; 2) copia conforme delle buste paga riferite al periodo dedotto in progetto. Per le spese generali diverse da quelle del personale (utenze, affitti ecc.) è richiesta copia conforme dei relativi giustificativi di spesa riferiti al periodo dell'organizzazione/svolgimento dell'iniziativa.

Per i punti b, c, d, e, f, g, h, i, j si richiedono dichiarazioni rese ai sensi degli artt.19, 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. n.445, del 28 dicembre 2000. La modulistica fac-simile sarà resa disponibile in tempo utile sul sito www.frlt.camcom.it nella sezione Bandi contributi - pagina relativa al presente Bando.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario attuatore dell'iniziativa.

3. Pervenuta la documentazione, la stessa viene verificata in termini di completezza e contenuto; al termine dell'istruttoria (comprensiva della verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva) si procede con l'emissione di atti di liquidazione da trasmettere all'ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.

4. Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessario acquisire chiarimenti e/o ulteriore documentazione in proposito, l'ufficio competente provvede a darne comunicazione, anche per le vie brevi, all'interessato. Qualora non pervenga sollecita ed esaustiva risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto a mezzo di Posta Elettronica Certificata con la fissazione di un termine di 30 giorni. La mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti deve intendersi quale rinuncia al contributo. Pertanto, in caso di mancato invio della documentazione richiesta, il Dirigente competente provvede alla revoca della



concessione e la conseguente cancellazione dell'impegno di spesa.

5. È previsto l'intervento della Giunta camerale nei seguenti casi:

- a) ove l'iniziativa realizzata si sia discostata parzialmente, nei contenuti, da quella preventivata;
- b) su richiesta del beneficiario, qualora dal rendiconto emerga che le spese ammesse accertate siano inferiori a quelle ammesse a preventivo. Al riguardo, la Giunta, qualora riconosca la particolare rilevanza dell'iniziativa ai fini dello sviluppo dell'economia locale, potrà confermare l'importo concesso innalzando la percentuale del contributo camerale nei limiti del 70% delle spese ammesse rendicontate, fatto salvo quanto previsto al precedente art.2, comma 3, del presente bando; in caso contrario, il contributo sarà ridotto in misura proporzionale in sede di liquidazione;
- c) in caso di inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dalla Camera.

Art.9 - CONTROLLI

1. La Camera di Commercio, successivamente alla concessione dell'agevolazione, si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando richiedendo chiarimenti, precisazioni, ulteriori informazioni e ogni documento utile a fornire elementi di valutazione.

Art.10 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 9 per cause imputabili al beneficiario;
- c) esito negativo dei controlli di cui all'art.9.
- d) mancata presentazione della documentazione relativa alla fase di rendicontazione ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 4;
- e) espressa rinuncia, da parte del soggetto beneficiario, al contributo concesso.

2. In caso di revoca del contributo già liquidato, il beneficiario dovrà restituire, entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca, l'importo del contributo percepito aumentato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di liquidazione e sino alla data di adozione del provvedimento di revoca, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

3. Resta salva la facoltà della Camera di Commercio di valutare nuovi casi di revoca, non previsti dal comma 1, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.



Art.11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della Legge n.241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al presente Bando di contributi è assegnato all’Area 1 - Servizi di Supporto e per lo Sviluppo della Camera di Commercio. Il Responsabile del procedimento è il titolare della E.Q. “Promozione e Sviluppo del Territorio”, dott.ssa Loredana Pugliese.

Art.12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non diversamente previsto nel presente Bando, si applica il vigente “Regolamento per la concessione di contributi per eventi e iniziative promozionali organizzati da terzi”.

Art.13 - NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone - Latina, con sede legale in Latina, viale Umberto I n.80, tel. 0773 6721, e-mail cciaa@frlt.camcom.it, PEC cciaa@pec.frlt.camcom.it.

2. Responsabile della protezione dei dati

Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli artt.37 e ss. del Reg. UE 2016/679 è Unioncamere, contattabile all’indirizzo e-mail rpd.privacy@frlt.camcom.it e di PEC rpd.privacy@pec.frlt.camcom.it.

3. Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento e legittimo interesse perseguito dal titolare del trattamento

I dati personali forniti vengono raccolti e trattati unicamente per le seguenti finalità:

1. le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
2. l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della quantificazione del contributo;
3. l’invio di comunicazioni inerenti la domanda presentata;
4. liquidazione del contributo.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è lo svolgimento di un compito di interesse pubblico o connesso con l’esercizio di pubblici poteri di cui – ai sensi della Legge n.580/1993 e di altre norme, anche regionali, applicabili alle funzioni svolte dalla Camera di Commercio – è investito il Titolare del trattamento ex art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le finalità precedentemente indicate.

I dati forniti potranno altresì essere trattati per finalità di analisi per scopi statistici.



Inoltre, il trattamento dei dati è basato sul consenso dell'interessato espresso per l'invio di comunicazioni relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio. In tal caso la base giuridica è costituita dall' art. 6, par. 1, lett. a), del GDPR.

Per i dati personali di tipo particolare la base giuridica è costituita dall'art. 9, del Reg. UE 2016/679 mentre per i dati giudiziari si richiama l'art.10 del Reg. UE 2016/679.

4. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale e/o, con logiche strettamente correlate alle finalità degli uffici della CCIAA di Frosinone - Latina e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'integrità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Reg. UE 2016/679 e, pertanto, in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti.

5. Conferimento dei dati e rifiuto:

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto 3 ed il rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di dare corso alla procedura richiesta.

6. Profilazione

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

7. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque per un periodo massimo di 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

8. Categorie di destinatari dei dati

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di Commercio di Frosinone - Latina quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

1. società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell'Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale;
2. società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.

Nei soli casi previsti dalla legge, i dati possono altresì essere comunicati ad ulteriori pubbliche amministrazioni, laddove queste detengano stabilmente i documenti richiesti. Inoltre, alcuni dati dei



richiedenti potranno essere comunicati ai controinteressati al fine di consentire loro il contraddittorio nell'ambito della procedura.

Inoltre i dati dei soggetti beneficiari richiesti dal presente bando e nel modulo di domanda saranno trattati ai sensi dell'art.14 della Legge 29 luglio 2015, n.115, per l'inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai fini della verifica del rispetto del "de minimis".

Laddove l'iter della procedura lo preveda, i dati potranno essere comunicati all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Nel caso insorga contenzioso, i dati potranno essere comunicati alla competente Autorità giudiziaria o amministrativa

I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.

9. Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea, salvo il caso in cui la trasmissione sia funzionale all'espletamento della procedura richiesta.

La Camera di Commercio di Frosinone - Latina può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati, al fine di limitare i rischi connessi ad eventuali perdite di dati.

Dette società di servizi sono selezionate per affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il trasferimento all'estero così effettuato è in linea con tale normativa, poiché attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.

Con specifico riferimento agli Stati Uniti d'America, l'eventuale trasferimento di dati in tale Paese viene effettuato esclusivamente verso società certificate ai sensi del *Privacy Shield*, accordo che impone alle imprese U.S.A. obblighi stringenti di tutela dei dati personali dei cittadini europei e soggette al controllo delle Autorità statunitensi.

10. L'interessato ha diritto:

- a chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (cfr. art.15 Reg. UE 2016/679);
- alla rettifica dei dati inesatti o all'integrazione di quelli incompleti (cfr. art.16 Reg. UE 2016/679);
- alla cancellazione (c.d. "diritto all'oblio") dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art.17, paragrafo 1, Reg. UE 2016/679, e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);



- alla limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art.18, paragrafo 1, Reg. UE 2016/679);
- a richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. “diritto alla portabilità dei dati personali”, cfr. art.20 Reg. UE 2016/679);
- ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che Lo riguardano (cfr. art.21 Reg. UE 2016/679);
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca;
- a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personalì o ad Autorità di Controllo da questo designate.

L'interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento utilizzando i dati di contatto riportati al punto 1.